

Prot. n. 1431

Piacenza, 20 Aprile 2016

**A tutti gli interessati**

**OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, ASCRIVIBILI ALLE CATEGORIE B3, C1 e D1 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. CITTA' DI PIACENZA (CIG. LOTTO N. 1: 66409659AD- CIG. LOTTO N. 2: 664097411D - CIG. LOTTO N. 3: 6640987BD4 - CIG. LOTTO N. 4: 66409984EA) – RISPOSTE A CHIARIMENTI DA N. 1 A N.8**

In relazione alla procedura in oggetto, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Stazione Appaltante si rappresenta quanto segue.

Quesiti afferenti al capitolato speciale:

**1. Quesito:** In relazione alla "*...ipotesi della risoluzione e del recesso, di cui agli artt. 23 e 24 del Capitolato d'Appalto. Ora, stante, infatti, l'indiscussa facoltà di recesso spettante alla Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali che la legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, ed il CCNL delle Agenzie per il Lavoro pongono a carico dell'Agenzia*"

**1. Chiarimento:** Si conferma interamente quanto contenuto negli artt. 23 e 24 del capitolato speciale.

\*\*\*

**2. Quesito:** In relazione all' "ART 4


*D) essendo il lavoratore assunto dall'Agenzia, la durata dei contratti in genere la stabilisce l'agenzia nel rispetto della normativa. Si precisa infatti che, come evidenziato con il Jobs Act, non sussistono limiti all'uso dei somministrati e che il singolo contratto può avere una durata massima di 36 mesi, decorsi i quali si può procedere con un nuovo contratto*

*F) si chiede cosa intende l'ente quando scrive "ogni altro onere afferente l'attività formativa", s'intende la formazione Formatemp?"*

**2. Chiarimento:**

In merito all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto si rappresenta quanto segue:

In ordine al punto D), si evidenzia che nel capitolato speciale d'appalto la Stazione Appaltante richiede che la durata di ogni singolo contratto (riferito ad ogni singolo lavoratore somministrato) non potrà essere superiore ai 12 mesi. Ciò è dovuto a precise esigenze di servizio dell'ASP Città di Piacenza. A tal proposito si evidenzia che il capitolato speciale sia da considerarsi *lex specialis*; così come più volte ribadito dal Consiglio di Stato il quale, in una



recente sentenza del 9 ottobre 2015 n. 4684, si è pronunciato in tal senso: *“benché il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto, abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell'economia della procedura, il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando (con particolare riferimento – di norma – agli aspetti tecnici anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale, Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2005, n. 6286), tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara (Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; sez. V, 5 settembre 2011, n. 4981; 25 maggio 2010, n. 3311; 12 dicembre 2009, n. 7792), in tal modo sottolineandosi il carattere vincolante che quelle disposizioni assumono non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche dell'amministrazione appaltante, in attuazione dei principi costituzionali fissati dall'art. 97”*.

A quanto detto si aggiunga che il D. Lgs. n. 81/2015 non preveda un limite minimo di durata del contratto di somministrazione lavoro (riferito ad ogni singolo lavoratore).

In ordine al punto F) la locuzione “ogni onere inerente l'attività formativa” si riferisce a ogni attività formativa obbligatoria prevista per legge nonché qualsiasi attività di formazione, anche facoltativa, (ad esempio corsi di formazione specifici) idonea ad accrescere le competenze e professionalità del lavoratore somministrato.

\*\*\*

**3. Quesito:** *“Art 7 si segnala che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore (art. 35 c. 7 D. Lgs 81/15)”*

**3. Chiarimento:** Si conferma quanto indicato nell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto. L'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2015 non esclude che il somministratore non possa stipulare apposita polizza assicurativa per i danni causati a terzi e all'utilizzatore.

\*\*\*

**4. Quesito:** *“Art. 24 chiediamo che in caso di recesso sia fatti salvi i contratti in essere sino alla naturale scadenza degli stessi, visto il diritto del lavoratore a prestare la sua opera sino a tale scadenza”*

**4. Chiarimento:** Si veda risposta alla richiesta di chiarimento n. 1.

\*\*\*

**5. Quesito:** *“Art 27 essendo il personale sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, riteniamo che quest'ultimo dovrà vigilare sull'osservanza degli obblighi di segretezza da parte del personale”*.

**5. Chiarimento:** L'art. 27 si riferisce ad obblighi di riservatezza riguardanti eventuali dati e/o informazioni di cui la società aggiudicatrice potrebbe eventualmente venire a conoscenza in virtù dell'esecuzione del servizio di somministrazione lavoro, oggetto del presente appalto.

\*\*\*

**6. Quesito:** *“Le festività ricadenti nel periodo infrasettimanale devono essere ricomprese nell'offerta presentata?”*



**6. Chiarimento:** Le festività settimanali fanno parte dell'offerta economica che le partecipanti sono tenute a presentare.

\*\*\*

**7. Quesito:** "Quanti decimali sono possibili dopo la virgola nella maggiorazione proposta in sede di offerta economica?"

**7. Chiarimento:** E' possibile apporre due decimali dopo la virgola nella maggiorazione proposta in sede di offerta economica (si veda modulo offerta economica).

\*\*\*

**8. Quesito:** "E' prevista "Clausola sociale" in caso di aggiudicazione?"

**8. Chiarimento:** Nel presente appalto non è prevista la c.d. "clausola sociale" in caso di aggiudicazione.

**Il Responsabile del Procedimento**



IL DIRIGENTE  
(Guarisoni, Dott. Ludiano)